

ORDINANZA n. 40 del 26/02/2016

IL SINDACO

<u>Oggetto:</u> Misure urgenti per contrastare il degrado urbano, l'attività dedita all'accattonaggio e alcuni connessi fenomeni illegali in occasione di alcune manifestazioni cittadine di imminente programmazione

Premesso che l'art. 54 del D.Lsg. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche, recante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, dispone che egli possa adottare con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che, data anche la situazione economica del Paese e la crisi internazionale, da alcuni mesi le persone che esercitano in diverse forme l'attività di accattonaggio e mendicità sono in notevole incremento nel territorio comunale, in particolare in tutte le aree pubbliche della "Città Antica", quartiere della Prima Circoscrizione Centro Storico, nonché in Corso Porta Nuova e in Via IV Novembre in quanto la città, in virtù del notevole patrimonio storico – artistico, richiama numerosi visitatori italiani e stranieri, in continuo aumento;

Rilevato che le persone che esercitano l'accattonaggio, spesso con atteggiamenti insistenti e ostinati, talvolta simulando deformità o malattie o utilizzando in alcune occasioni anche animali e persone (anziani e bambini), turbando la fruizione e il sereno e normale accesso agli spazi pubblici in particolare alle persone più deboli;

Evidenziato inoltre che:

- il fenomeno si evidenzia spesso come racket, illecito sfruttamento di minori, disabili e persone anziane, come da recentissime indagini degli organi di pubblica sicurezza e da notizie di stampa;
- taluni comportamenti risultano essere preordinati a facilitare la commissioni di attività illecite (furti, scippi in genere);
- l'accattonaggio viene esercitato anche negli attraversamenti stradali provocando pericolo per la viabilità e anche per l'incolumità dei pedoni;

Richiamato l'articolo 28- bis "Divieto di accattonaggio" del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Evidenziato che il succitato articolo non consente l'accattonaggio e la richiesta di elemosine in tutto il territorio comunale e in particolare in prossimità di monumenti e luoghi turistico culturali e lungo le principali strade che conducono al centro città, prevedendo quale conseguenza dell'accertamento della violazione l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impegnate nell'attività;



Accertato che la disposizione regolamentare e le misure previste non possono ottenere pieno risultato, in quanto tali soggetti, vivendo in uno stato di formale indigenza, in molti casi non provvedono al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria erogata;

Ritenuto pertanto al fine di diminuire il fenomeno *de quo* sanzionare coloro che, pur con spirito caritatevole, incrementano tale attività amministrativamente vietata e che spesso cela situazioni criminose;

Considerato altresì che la città di Verona ospita fino al 13 aprile 2016 numerose manifestazioni (a titolo esemplificativo Progetto Fuoco, Mostra scambio del giocattolo d'epoca, Mostra mercato del disco e del fumetto, Premio Enologico Internazionale "5 Star Wines", Opera Wine, Enolitech, Sol&Agrifood e in particolar modo il VINITALY 2016 nonché altre fiere ed eventi) e varie attività culturali (ad esempio la mostra Seurat, Van Gogh, Mondrian), nonché le bellezze artistiche e storiche presenti a Verona offrono uno scenario di particolare e suggestiva attrazione per i cittadini e le centinaia di migliaia di turisti che si recano in città per il periodo pasquale e nei week end;

Ritenuto pertanto doveroso prevenire e contrastare l'insorgenza dei succitati fenomeni di accattonaggio in tale periodo;

Rilevata la recrudescenza di tali comportamenti nei mesi precedenti che diminuiscono la sicurezza urbana e alterano il decoro urbano come emerge dalla attività di controllo posta in essere dalla Polizia Municipale e dalle segnalazioni dei cittadini (la Polizia Municipale dal periodo natalizio in avanti ha sollevato un consistente numero di violazioni e proceduto a vari sequestri ai sensi dell'art. 28-bis del predetto Regolamento Comunale);

Ravvisata pertanto la necessità di intervenire invitando a non agevolare l'accattonaggio su strada e qualora si volesse contribuire al sostegno di persone bisognose intervenire attraverso modalità alternative al fine di non incentivare le menzionate attività criminose;

Consapevole che la carità è un atto individuale di grande valore collettivo ma che nell'attuale contesto sociale è fondamentale, al fine di assicurare un ordinato vivere civile, creare percorsi di assistenza ufficiali, evitando situazioni di distorsione dell'accattonaggio, che possono anche implicare situazioni di semi schiavitù o comunque di carattere criminoso;

Evidenziato inoltre che gli uffici comunali dell'Area Servizi Sociali hanno predisposto dei percorsi a lungo termine di contrasto dell'indigenza;

Rilevata la necessità di monitorare tali attività al fine di individuare e segnalare situazioni di effettiva indigenza e di conseguenza intervenire con adeguate misure sociali al fine di prevenire e contrastare fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento di minori e di disabili sia per evitare situazioni di degrado sociale e urbano;

Ritenuto urgente intervenire vietando di agevolare l'accattonaggio su strada dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino al 14 aprile 2016;

A seguito di tale periodo la Direzione Generale, struttura che ha redatto la presente ordinanza con il supporto della Polizia Municipale sarà tenuta a relazionare sull'auspicato miglioramento della situazione e sull'eventuale attenuazione del fenomeno di minaccia all'incolumità e alla sicurezza pubblica;

Considerato che la modifica del regolamento di polizia urbana per introdurre lo specifico divieto previsto nella presente ordinanza, visti i necessari dibattiti e le necessarie approvazioni da parte di



Giunta Comunale, Commissione Consiliare e Consiglio Comunale, avrebbe tempi non idonei a intervenire nel periodo precitato: iter che comunque viene iniziato;

Visto l'art 54 del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Norme sull'Ordinamento degli Enti Locali – modificato dall'art. 6,1°comma del D.L. 23/5/2008, n. 92, convertito in Legge 24/7/2008, n. 125;

Visto l'art. 28 – bis del Regolamento di Polizia Urbana;

Vista la Legge 24/11/1981, n° 689;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa esplicitate, confermando la sanzione amministrativa stabilita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del vigente Regolamento di Polizia Urbana per chi effettua accattonaggio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 bis del Regolamento di Polizia Urbana

CHE

in tutte le aree pubbliche della "Città Antica", quartiere della Prima Circoscrizione Centro Storico, nonché in Corso Porta Nuova e in Via IV Novembre, fino al 14 aprile 2016, sia vietato a chiunque agevolare l'accattonaggio attraverso la dazione di somme di denaro, invitando eventualmente a contribuire al sostentamento delle persone bisognose attraverso i percorsi ufficiali posti in essere dall'Amministrazione Comunale per il contrasto all'indigenza, in forma strutturata.

Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, utili per la relativa informazione e divulgazione del provvedimento, a chiunque ponga in essere un comportamento contrario alle disposizioni della presente, accertato dalla Polizia Municipale, verrà erogata una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00 a norma dell'art. 7 bis, 1°comma del D.Lgs 18/8/2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a Euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata.

Le somme riscosse dall'applicazione della sanzione succitata saranno attribuite all"Area Servizi Sociali del Comune per percorsi a lungo termine di contrasto alla povertà all'interno di progetti tesi al rafforzamento delle politiche sociali di lotta alla povertà.

La presente ordinanza, già preventivamente comunicata al sig. Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Referente amministrativo del procedimento è il Direttore Generale Avvocato Marco Mastroianni che ha svolto il relativo procedimento amministrativo.



Il Comando Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento nonché dell'identificazione e dell'erogazione delle sanzioni.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo anche per gli aspetti di specifica competenza.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia:

- ai Presidenti della Circoscrizione 1[^] e 2[^]
- al Comandante il Corpo di Polizia Municipale
- alla Direzione Area Servizi Sociali
- all'Ufficio Stampa del Sindaco
- alla Direzione Avvocatura Civica
- alla Direzione ai Cittadini Ufficio Relazioni con il Pubblico

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

II Sindaco Flavio Tosi

Verona, 7 0 FEB. 2016